

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 96

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

49° anno  
5 aprile 2006

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 548/2006 della Commissione, del 4 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 549/2006 della Commissione, del 3 aprile 2006, relativo al divieto di pesca del gamberello boreale nella zona NAFO 3L per le navi battenti bandiera di uno Stato membro diverso dall'Estonia, dalla Lettonia o dalla Lituania** ..... 3

Regolamento (CE) n. 550/2006 della Commissione, del 4 aprile 2006, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali ..... 5

Regolamento (CE) n. 551/2006 della Commissione, del 4 aprile 2006, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 5 aprile 2006 ..... 6

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

★ **Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare** ..... 9

★ **Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino** 9

(segue)

1

**IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

**Commissione**


2006/266/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 aprile 2006, recante alcune misure di protezione per influenza aviaria ad alta patogenicità in Israele e che abroga la decisione 2006/227/CE [notificata con il numero C(2006) 1245] <sup>(1)</sup> .....** 10
- 

*Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea*

2006/267/PESC:

- ★ **Decisione BiH/8/2006 del comitato politico e di sicurezza, del 15 marzo 2006, che modifica la decisione BiH/1/2004 relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e la decisione BiH/3/2004 relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina .....** 14



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 548/2006 DELLA COMMISSIONE****del 4 aprile 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2006.

*Per la Commissione*

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	98,6
	204	58,5
	212	111,3
	999	89,5
0707 00 05	052	117,7
	204	66,3
	628	155,5
	999	113,2
0709 90 70	052	121,1
	204	47,1
	999	84,1
0805 10 20	052	53,3
	204	32,2
	212	48,1
	220	43,3
	400	58,7
	624	66,3
	999	50,3
0805 50 10	052	41,3
	624	58,9
	999	50,1
0808 10 80	388	73,9
	400	132,1
	404	97,8
	508	84,4
	512	78,3
	524	73,0
	528	93,2
	720	82,5
	804	129,4
	999	93,8
0808 20 50	388	80,7
	512	67,9
	528	79,3
	720	44,1
	999	68,0

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 549/2006 DELLA COMMISSIONE****del 3 aprile 2006****relativo al divieto di pesca del gamberello boreale nella zona NAFO 3L per le navi battenti bandiera di uno Stato membro diverso dall'Estonia, dalla Lettonia o dalla Lituania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(3)</sup>, fissa i contingenti per il 2006.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 agli Stati membri di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2006.

*Per la Commissione*

Jörgen HOLMQUIST

*Direttore generale della Pesca  
e degli affari marittimi*

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1.

## ALLEGATO

N.	04
Stato membro	Stati membri diversi dall'Estonia, dalla Lettonia o dalla Lituania
Stock	PRA/N3L
Specie	Gamberello boreale ( <i>Pandalus borealis</i> )
Zona	NAFO 3L
Data	13 marzo 2006

**REGOLAMENTO (CE) N. 550/2006 DELLA COMMISSIONE****del 4 aprile 2006****per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di

consegna in esenzione da dazi doganali, dei prodotti del codice NC 1701, in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

- (2) Dalla contabilizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003, è emerso che sono ancora disponibili quantitativi di zucchero per gli obblighi di consegna di zucchero preferenziale proveniente dal Malawi per il periodo di consegna 2005/2006 per i quali il limite era già stato raggiunto.
- (3) In queste circostanze la Commissione deve indicare che i limiti in questione non sono più raggiunti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I limiti degli obblighi di consegna di zucchero preferenziale proveniente dal Malawi per il periodo di consegna 2005/2006 non sono più raggiunti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2006.

*Per la Commissione*

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).

**REGOLAMENTO (CE) N. 551/2006 DELLA COMMISSIONE****del 4 aprile 2006****che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 5 aprile 2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 532/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 532/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 532/2006 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 5 aprile 2006.

Esso si applica a decorrere dal 5 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2006.

*Per la Commissione*

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

<sup>(3)</sup> GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 3.



## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 5 aprile 2006**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	10,41
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	40,21
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	58,86
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(2)</sup>	58,86
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	40,21

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure
- 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

**Elementi di calcolo dei dazi**

periodo dal 31.3.2006-3.4.2006

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	135,05 (***)	72,34	160,11	150,11	130,11	104,21
Premio sul Golfo (EUR/t)	41,14	13,22	—			—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—			—

(\*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*\*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico-Rotterdam: 17,38 EUR/t; Grandi Laghi-Rotterdam: 20,79 EUR/t.

3) Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

**CONSIGLIO****Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare**

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare entrerà in vigore il 1<sup>o</sup> maggio 2006, essendo stata espletata, in data 2 marzo 2006, la procedura prevista all'articolo 22 dell'accordo.

---

**Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino**

L'accordo in oggetto tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, che il Consiglio ha concluso il 21 febbraio 2006, è entrato in vigore il 1<sup>o</sup> aprile 2006, essendo state completate, in data 23 febbraio 2006, le notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 11 dell'accordo.

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2006

### recante alcune misure di protezione per influenza aviaria ad alta patogenicità in Israele e che abroga la decisione 2006/227/CE

[notificata con il numero C(2006) 1245]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/266/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(2) Israele ha notificato alla Commissione la presenza di focolai dell'influenza aviaria ad alta patogenicità causati dal virus A, sottotipo H5N1.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) La decisione 2006/227/CE della Commissione, del 17 marzo 2006, recante alcune misure provvisorie di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Israele<sup>(3)</sup> è stata adottata a seguito della notifica.

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafi 1, 6 e 7,

(4) In ragione del rischio che comporta per la salute animale l'introduzione della patologia nella Comunità, si ritiene opportuno sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti e selvaggina da penna selvatica e d'allevamento e uova da cova di tali specie da Israele.

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafi 1, 5 e 6,

(5) Poiché gli Stati membri sono autorizzati ad importare trofei di caccia e uova destinate al consumo umano, è opportuno sospendere le importazioni nella Comunità di detti prodotti a causa del rischio che comportano per la salute animale.

considerando quanto segue:

(1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l'agente patogeno possa venir introdotto negli Stati membri attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo, di alcuni altri volatili e di prodotti derivati.

(6) È opportuno inoltre sospendere le importazioni da Israele nella Comunità di carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparati a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie, nonché alcuni altri prodotti ottenuti da volatili.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(7) È opportuno predisporre misure da applicare ad alcune parti del territorio di Israele a seconda della situazione epidemiologica.

<sup>(3)</sup> GU L 81 del 18.3.2006, pag. 43.

- (8) Alcuni prodotti ottenuti da pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica e d'allevamento abbattuti prima del 15 febbraio 2006 devono continuare ad essere autorizzati, tenendo presente il periodo di incubazione della patologia.
- (9) La decisione 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE <sup>(1)</sup>, contiene l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di alcuni prodotti a base di carne e definisce i trattamenti considerati efficaci ai fini dell'inattivazione dei rispettivi agenti patogeni. Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti, occorre applicare un trattamento idoneo in funzione dello status sanitario del paese di origine e della specie da cui è ottenuto il prodotto. Risulta pertanto opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica e d'allevamento originari di Israele che abbiano subito un trattamento termico ad almeno 70 °C in tutte le loro parti.
- (10) Le condizioni per le importazioni di piume figurano nella decisione 2006/7/CE della Commissione, del 9 gennaio 2006, recante alcune misure di protezione relative all'importazione di piume da determinati paesi terzi <sup>(2)</sup>. Non occorre pertanto disporre il divieto delle importazioni da Israele di piume non trattate.
- (11) A fini di chiarezza della legislazione comunitaria va abrogata la decisione 2006/227/CE e va sostituita dalla presente decisione.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
- b) dei seguenti prodotti provenienti dalle zone d'Israele indicate nella parte B dell'allegato:
- i) carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento;
- ii) carni macinate, carni separate meccanicamente, preparati a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di cui al punto i);
- iii) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento;
- iv) uova destinate al consumo umano provenienti da pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento e prodotti non pastorizzati a base di uova delle specie in questione;
- v) trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatili;
- vi) concime non trasformato e prodotti a base di concime proveniente da qualsiasi tipo di volatile.

#### Articolo 2

1. In deroga all'articolo 1, lettera b), gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), dell'articolo in questione ottenuti da volatili abbattuti prima del 15 febbraio 2006.

2. Nei certificati veterinari/documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), punti i), ii) e iii), va inserita una delle diciture seguenti a seconda della specie di cui trattasi:

«Carni fresche/carni macinate/carni separate meccanicamente di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d'allevamento (\*) oppure preparati a base di carne/prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento (\*) oppure alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d'allevamento (\*) ottenute da volatili abbattuti prima del 15 febbraio 2006 e in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2006/266/CE della Commissione.

(\*) Cancellare la voce non pertinente.»

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Gli Stati membri sospendono le importazioni:

- a) di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, nonché uova da cova di tali specie provenienti dalle zone d'Israele indicate nella parte A dell'allegato;

<sup>(1)</sup> GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 5 del 10.1.2006, pag. 17. Decisione modificata dalla decisione 2006/183/CE (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 49).

3. In deroga all'articolo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d'allevamento purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all'allegato II, parte 4, punti B, C o D, della decisione 2005/432/CE.

4. Il trattamento specifico applicato conformemente al paragrafo 3 del citato articolo è certificato aggiungendo la seguente dicitura:

a) al punto 9.1, colonna B, dell'attestato di polizia sanitaria del certificato veterinario redatto in base al modello di cui all'allegato III della decisione 2005/432/CE:

«Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2006/266/CE della Commissione»;

b) al punto 8.2 del certificato veterinario redatto in base al modello di cui all'allegato IV della decisione 2005/432/CE:

«Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2006/266/CE della Commissione».

#### Articolo 3

Gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 4

La decisione 2006/227/CE è abrogata.

#### Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2006.

#### Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2006.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Zone del territorio d'Israele di cui all'articolo 1, lettere a) e b):

## PARTE A

Codice ISO del paese	Nome del paese	Descrizione delle zone d'Israele
IL	Israele	— Tutto il territorio d'Israele

## PARTE B

Codice ISO del paese	Nome del paese	Descrizione delle zone d'Israele
IL	Israele	— Tutto il territorio d'Israele

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

## DECISIONE BiH/8/2006 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 15 marzo 2006

**che modifica la decisione BiH/1/2004 relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e la decisione BiH/3/2004 relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina**

(2006/267/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

soltanto agli Stati membri dell'UE che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso accordi di sicurezza bilaterali con la NATO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

DECIDE:

### Articolo 1

considerando quanto segue:

L'allegato della decisione BiH/1/2004 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

(1) Il comitato politico e di sicurezza ha adottato il 21 settembre 2004 la decisione BiH/1/2004 <sup>(1)</sup> ed il 29 settembre 2004 la decisione BiH/3/2004 <sup>(2)</sup>.

### ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

— Albania

— Argentina

(2) A seguito della raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE relativa al contributo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il comitato militare dell'Unione europea (EUMC) ha convenuto di raccomandare al comitato politico e di sicurezza di accettare il contributo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

— Bulgaria

— Canada

— Cile

(3) Ai sensi dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto al finanziamento dell'operazione.

— ex Repubblica iugoslava di Macedonia

— Marocco

— Nuova Zelanda

— Norvegia

(4) Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno

— Romania

— Svizzera

<sup>(1)</sup> GU L 324 del 27.10.2004, pag. 20. Decisione modificata dalla decisione BiH/5/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 39).

<sup>(2)</sup> GU L 325 del 28.10.2004, pag. 64. Decisione modificata dalla decisione BiH/5/2004.

— Turchia».



*Articolo 2*

L'allegato della decisione BiH/3/2004 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

**ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 3,  
PARAGRAFO 1**

- Albania
- Argentina
- Bulgaria
- Canada
- Cile
- ex Repubblica iugoslava di Macedonia
- Marocco

— Nuova Zelanda

— Norvegia

— Romania

— Svizzera

— Turchia».

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 2006.

*Per il comitato politico e di sicurezza*

*Il presidente*

F. J. KUGLITSCH

---